TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 25

Notificazioni

1. Le Parti contraenti provvederanno a notificare gli atti relativi ad un procedimento penale ed in particolare le citazioni.

2. Un testimonio o perito comparso innanzi alle autorita' della Parte richiedente in seguito a citazione notificatagli dalle Autorita' della Parte richiesta, non puo', qualunque sia la sua cittadinanza, essere sottoposto ad atti preliminari all'apertura di un procedimento penale od a procedimento penale od all'esecuzione di una pena per partecipazione a qualsiasi titolo nel reato oggetto del procedimento o per ricettazione o favoreggiamento in ordine al reato stesso o per altro fatto commesso prima della sua uscita dal territorio della Parte richiesta, ne' puo' essere sottoposto ad alcuna limitazione della liberta' personale per altra causa verificatasi anteriormente. Questi divieti non si applicano se la persona citata entro sette giorni da quello in cui venne licenziata ed avrebbe avuto la possibilita' di partire non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-25-notificazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it